

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/88 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° agosto 1969 la Comunità ha concluso un accordo con la Svizzera relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile; che, a norma di detto accordo, la Comunità si è impegnata ad aprire il 1° settembre di ogni anno un contingente tariffario comunitario annuo in esenzione da dazi per un importo totale di 1 870 000 unità di conto di valore aggiunto, per merci ottenute da trattamenti di perfezionamento, ripartito come segue:

- a) 1 650 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
- b) 143 000 unità di conto per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage), la testurazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
- c) 77 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei prodotti compresi nelle voci 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune;

considerando che, per facilitare la gestione di tale contingente tariffario, è stato deciso di rinunciare all'assegnazione provvisoria di un importo contingente per ciascuna delle tre categorie di lavorazioni summenzionate; che occorre pertanto aprire, per il periodo dal 1° settembre 1988 al 31 agosto 1989, il contingente in questione, secondo le modalità previste dall'accordo precisato, quale risulta dopo le modifiche apportatevi e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europeo (UCE) agli atti adottati in campo doganale<sup>(1)</sup>, in particolare dell'articolo 2, e delle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari<sup>(2)</sup>;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro l'accesso uguale e continuato di tutti gli interessati al contingente in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento del contingente stesso, dell'aliquota prevista dal medesimo a tutte le reimportazioni in tutti gli Stati membri, dei prodotti che hanno subito uno dei trattamenti citati; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra

gli Stati membri appare atto a rispettare il carattere comunitario di detto contingente tenendo conto dei principi summenzionati; che sembra pertanto opportuno effettuare tale ripartizione tenendo conto del traffico realizzato nell'ambito degli accordi bilaterali precedenti, senza pregiudizio delle possibilità da offrire agli Stati membri che precedentemente non ricorrevano a tale traffico; che, per salvaguardare il carattere comunitario del contingente in questione, è opportuno prevedere la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi in questi Stati membri, permettendo a questi ultimi di prelevare le quantità adeguate dalla riserva comunitaria;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione di detto traffico nei vari Stati membri, è necessario dividere in due parti l'importo contingente globale di 1 870 000 ECU, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e formando con la seconda una riserva destinata a coprire il loro ulteriore fabbisogno quando è esaurita una delle loro quote iniziali, nonché l'eventuale fabbisogno di altri Stati membri per quanto riguarda i trattamenti di perfezionamento per i quali non sia stata assegnata una quota iniziale; che, per garantire agli interessati di ogni Stato membro una certa sicurezza è opportuno fissare la prima quota del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto, ossia 1 640 000 ECU;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità, è opportuno che, dopo avere utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali, ciascuno Stato membro proceda al prelievo di una quota supplementare della riserva; che questo prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò fino a quando lo permette la riserva; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora a una data determinata del periodo contingente sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato ne trasferisca una percentuale rilevante alla riserva corrispondente, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

<sup>(1)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.